



CELVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE
INCENDI – Nota tecnica

Procedure di prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

A tal fine il legislatore ha individuato, con il D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, un elenco di 80 attività (denominate per semplicità "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Facendo proprio il principio di proporzionalità, il regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli adempimenti connessi alla **valutazione dei progetti** (cfr. art. 3 del D.P.R. 151/11) vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, **non è previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi VVF**.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 151/11, per tutte le attività, indipendentemente dalla categoria A, B, o C, prima dell'esercizio, il titolare deve presentare una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** la cui ricezione costituisce titolo autorizzatorio, ai soli fini antincendio, all'esercizio dell'attività.

Per le attività soggette in **categoria A e B**, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua il controllo, attraverso visite tecniche, con metodo a campione o in base a programmi settoriali, in esito al quale, su richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Per le attività soggette in **categoria C**, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua sempre il controllo, attraverso visite tecniche. Solo per questa categoria di attività, entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il **certificato di prevenzione incendi**. Occorre sottolineare che il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel D.P.R. 151/11, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce **solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale**.

	Valutazione progetto	Sopralluogo di verifica	Esito
Cat. A	No	A campione	Verbale su richiesta
Cat. B	Sì	A campione	Verbale su richiesta
Cat. C	Sì	Sempre	CPI

L’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. 151/11, consiste in una dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione. È valido per tutte le attività soggette, indipendentemente dalla categoria. Infatti anche per le attività di cat. C non occorre più rinnovare il C.P.I. che, si ricorda, non ha una validità temporale. Pertanto risulta improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

La periodicità dell’attestazione di rinnovo è di **5 anni** dalla data di presentazione della prima SCIA per tutte le attività, ad esclusione delle attività nn. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali la periodicità è stata portata a 10 anni in considerazione della maggiore conservazione nel tempo delle caratteristiche e delle ininfluenti modifiche esterne.

Le modifiche alle attività esistenti sono disciplinate dall’art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/11. Le procedure da attivare a carico del titolare sono sintetizzate nella seguente tabella.

ENTITA DELLA MODIFICA	PROCEDURA DA ATTIVARE
Modifiche “non sostanziali” – Modifiche non ricomprese all’art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi. Si può fare riferimento ai criteri di cui all’all. IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi d’incendio dell’attività.	Sono documentate al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’articolo 5.
Modifiche “con variazione” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio – Modifiche di lavorazione/strutture, per nuova destinazione di locali o variazioni qualitative e quantitative di sostanze pericolose esistenti e in ogni caso di modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. In all. IV al D.M. 7/8/2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.	Nuova SCIA ex art. 4 D.P.R. n. 151/2011
Modifiche “con aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio	Nuovo esame progetto ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011

Con la revisione del D.Lgs n. 139/2006 operata dal D.Lgs n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018, in particolare dell'art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che **l'omessa presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (cat. A, B e C del D.P.R. n. 151/2011) è punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro.** Inoltre chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro.

Sempre con riferimento al D.Lgs. n. 139/2006, si evidenzia **come il Sindaco possa essere coinvolto nelle procedure di prevenzione incendi.** In particolare l'art. 16, comma 5 prevede che *“Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza **dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi**”.*

Ancora, l'art. 19, comma 3 *“Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale¹ adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e **dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.**”*

Il Sindaco al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e sicurezza, dovrà provvedere a far pervenire al titolare formale richiesta di ripristino delle condizioni di sicurezza al fine del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi. La richiesta suddetta va inoltrata per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco e al Servizio affari di prefettura.

Nel caso in cui persistano le condizioni di violazione della normativa antincendio e/o il subentro di condizioni di pericolo, il Sindaco dovrà provvedere a sospendere l'attività e revocare l'agibilità dei locali. La sospensione dell'attività va inoltrata per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco e al Servizio affari di prefettura.

¹ In Valle d'Aosta leggasi Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ndr